



**Tribunale Ordinario di Chieti**  
**Sezione Lavoro**

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 852/2022, promosso da NICOLA DI BIASE nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

visti gli artt. 415, 416, 700 e 669 sexies c.p.c.;

ritenuto che non sussistano i presupposti per l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*;

visto che l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, consente, fino al 31.12.2022, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*;

FISSA

**per la comparizione delle parti, ai fini delle determinazioni in merito alla sola istanza cautelare, l'udienza del 13/10/2022 ore 9.00, onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso ed il presente decreto entro il 26.09.2022;**

FISSA

l'udienza di discussione del presente ricorso ex art. 420 c.p.c. per il giorno 01.12.2022 ore 9:00, avvertendo i resistenti che hanno l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della predetta udienza, mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso ad eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione;

DISPONE



**che le udienze del 13.10.2022 e dell'1.12.2022 abbiano svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;**

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note scritte nel termine stabilito nel presente decreto;
- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.;
- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta";

Chieti, 15/09/2022

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Ilaria Prozzo

